



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 02/04/2015
Prot. 37 / 0005382 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II
Attività di Interpello. Supporto tecnico-giuridico
contenzioso

*Alla Direzione Territoriale del
lavoro di Cuneo*

OGGETTO: quesito in ordine alla procedura obbligatoria di conciliazione ex art. 1, comma 40, L. n. 92/2012 - licenziamenti per cessazione di appalto

Con riferimento al quesito in oggetto, concernente la necessità o meno di espletare la procedura obbligatoria di conciliazione di cui all' art. 1, comma 40, L. n. 92/2012 in caso di **licenziamento di più di 4 lavoratori per cessazione anticipata di un contratto d'appalto senza subentro di altra azienda**, si formulano le seguenti osservazioni.

Come chiarito da questo Ministero con circolare n. 3 del 16 gennaio 2013, la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, contemplata dall'art. 7, L. n. 604/1966, modificato dall'art. 1, comma 40, citato, trova applicazione laddove il datore di lavoro intenda effettuare nell'arco temporale di 120 giorni una pluralità di licenziamenti individuali, anche per i medesimi motivi, che coinvolgano non più di quattro lavoratori; diversamente, nell'ipotesi in cui i suddetti licenziamenti superino tale soglia la Direzione territoriale del lavoro deve ritenere non ammissibile la procedura, invitando il datore di lavoro ad attivare quella di riduzione collettiva di personale prevista dalla L. n. 223/1991.

Tuttavia, ai sensi del disposto di cui all'art. 7, comma 4, D.L. n 76/2013, conv. da L. n. 99/2013, la procedura obbligatoria di conciliazione non trova applicazione, a prescindere dal numero dei lavoratori coinvolti, in caso di licenziamenti per superamento del periodo di comporto, **ovvero effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro**, nonché nelle ipotesi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore

SC/ADB 10744

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel. 06 46837620 - Fax. 06 4683.7908/9
e mail: DGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it;
DGAttivitaIspettivaDiv2@lavoro.gov.it
dqattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it

delle costruzioni edili, per completamento delle attività e per chiusura del cantiere (art. 7, comma 6, L. n. 604/1966; art. 2, comma 34, L. n. 92/2012).

Alla luce di quanto sopra, in ordine alla fattispecie prospettata da codesta Direzione, in linea con le precisazioni contenute nella circolare n. 3, deve comunque **non ritenersi ammissibile la procedura di cui all'art. 7 legge 604/1966 in quanto trattasi di licenziamento riferito a più di 4 lavoratori, per cessazione di appalto senza subentro di altra azienda.**

Appare, invece, applicabile il disposto di cui all'art. 24, L. n. 223/1991, atteso che l'esclusione della norma in questione, espressamente prevista dall'art. 7 comma 4 bis del D.L. 248/2007 è riferita **esclusivamente alle ipotesi di cambio appalto con subentro di azienda** e riassunzione del personale "a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore (...)".

Infine, con specifico riferimento alle indicazioni contenute nella risposta ad interpello n. 22/2012, va osservato che le stesse afferiscono alla tematica generale del regime di tutele riconosciute ai lavoratori nelle procedure di cambio appalto e non impattano con la fattispecie in esame relativa alla cessazione anticipata di appalto senza subingresso di altra azienda.

IL DIRIGENTE
Dott.a Ilaria Feola

